STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 16 Settembre 2013

Oggetto: Circolare n. 31/2013 del 16 Settembre 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **DECRETO LAVORO: LE NOVITA' FISCALI**
- **DEFINITE LE MODALITÀ E I TERMINI DI INVIO DELLO SPESOMETRO RELATIVO ALL'ANNO 2012**

OGGETTO: DECRETO LAVORO: LE NOVITA' FISCALI

E' stato **convertito nella Legge n. 99/2013 il Decreto lavoro**. La legge è **entrata in vigore il 23 agosto** scorso e non contiene solo disposizioni finalizzate ad incentivare l'occupazione, ma anche **alcune misure di carattere fiscale**, che hanno riguardato, in particolare:

- la responsabilità solidale negli appalti;
- il limite di reddito per la pensione di inabilità;
- le ritenute sugli interessi bancari su conti correnti e depositi;
- l'introduzione di un'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche;
- le agevolazioni per i contribuenti colpiti dal sisma di maggio 2012;
- l'aumento di un punto percentuale dell'Iva dal 1° ottobre 2013;
- l'aumento del secondo (o unico) acconto Irpef/Ires/Irap 2013;
- le modifiche alla disciplina societaria riguardante le start-up;
- l'abolizione della Srl a capitale ridotto;
- le modifiche alla Srl semplificata e alla Srl ordinaria.

LE NOVITA' FISCALI DEL DECRETO LAVORO	
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI E LAVORATORI AUTONOMI	Dopo il **Decreto del fare** (D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013), che ha **eliminato la responsabilità solidale[1] negli appalti** ai fini fiscali tra appaltatore e subappaltatore **in caso di mancati versamenti Iva**, lasciando **invece ferma quella per il versamento delle ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente, anche il **Decreto lavoro** è intervenuto in tema di responsabilità solidale. Ha, infatti, **esteso l'applicabilità della disciplina sulla responsabilità solidale** (per le ritenute) **anche ai lavoratori autonomi,** cioè ai **compensi e** agli **obblighi di natura previdenziale e assicurativa** da assolvere nei confronti dei lavoratori autonomi, e non solo, quindi, dei lavoratori dipendenti. In sostanza, anche l'impiego di lavoratori autonomi nei contratti di appalto di opere e servizi fa scattare l'obbligo di responsabilità solidale tra il committente e l'appaltatore, oltre che tra l'appaltatore ed il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto. La nuova disposizione **non si applica in caso di contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.**

[1] Prevista dal D. Lgs. n. 276/2003.

LIMITE DI REDDITO PER PENSIONE DI INABILITÀ	Viene stabilito che il **limite di reddito** per il diritto alla **pensione di inabilità** a favore dei mutilati e degli invalidi civili (**100%**)[2], è **calcolato con esclusivo riferimento al reddito ai fini IRPEF del soggetto medesimo**, con **esclusione** quindi del reddito percepito da altri componenti (es. coniuge) del **nucleo familiare** di cui il soggetto interessato fa parte. Si precisa che gli **invalidi civili totali**, per beneficiare dell'**assegno di invalidità** per il periodo d'imposta **2013** (pari a **275,87 euro**), devono avere un **reddito annuo** (del soggetto interessato) **non superiore a 16.127,30 euro**. La nuova disposizione si applica **anche alle domande di pensione di inabilità già presentate** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto lavoro (**23 agosto 2013**), **senza** però il riconoscimento di **importi arretrati** e a condizione che sulle domande non sia intervenuto un provvedimento definitivo. La norma detta fine alla diatriba sul calcolo del limite reddituale da conteggiare ai fini della concessione della pensione agli invalidi civili totali, escludendo da tale conteggio il reddito del coniuge e di altri familiari appartenenti al nucleo familiare.
INTERESSI SU CONTI E DEPOSITI	Il Decreto lavoro è intervenuto anche sulle **ritenute che le aziende e gli istituti di credito** sono tenuti a versare **a titolo di acconto**[3] per gli **interessi maturati sulle somme depositate su conti correnti o depositi.** In particolare, per il **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo (2014)**, il versamento di tale **acconto** è fissato nella misura del **110%.** Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre **2013**, la novità ha effetti **solo sulla seconda scadenza di acconto**, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza.
IMPOSTA DI CONSUMO SULLE SIGARETTE ELETTRONICHE	A decorrere **dal 1° gennaio 2014**, sarà introdotta un'**imposta di consumo del 58,5% sul prezzo di vendita al pubblico** delle **sigarette elettroniche** e delle relative **parti di ricambio**. La **vendita** di sigarette elettroniche e relative parti di ricambio, inoltre, viene ora consentita **anche nelle tabaccherie**. Con un **apposito decreto** del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare **entro il 31 ottobre 2013**, verranno stabilite le norme per una disciplina organica della produzione e del commercio di tali prodotti.

[2] Di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

[3] Art. 35, comma 1, D.L. n. 46/1976.

SISMA DI MAGGIO 2012	Viene stabilito che, per i contribuenti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni[4] colpiti dal **sisma di maggio 2012**, che abbiano subìto danni a seguito di tali eventi sismici, **tutti i contributi, gli indennizzi ed i risarcimenti connessi con tali eventi sismici** (di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione) **non concorrono alla formazione** del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (**Irpef e Ires**) e dell'**Irap.**	
IVA AL 22% DAL 1° OTTOBRE 2013	E' stato confermato il **rinvio al 1° ottobre 2013 dell'incremento di un punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%**, fissato inizialmente per il 1° luglio 2013.	
AUMENTO ACCONTI 2013	Con la conversione in legge del decreto del lavoro è confermato l'**aumento**, **a decorrere dal 2013**: ♦ dal 99 al **100%** dell'acconto Irpef ed Irap dovuto dalle **persone fisiche e società di persone**; ♦ dal 100 al **101%** dell'acconto Ires ed Irap previsto per i **soggetti Ires.** **Gli aumenti si dovranno applicare in sede di calcolo della seconda o unica rata** dell'acconto Irpef/Irap/Ires 2013, da versare **entro il 2.12.2013** (in quanto quest'anno il 30 novembre cade di sabato), effettuando il versamento in misura pari alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.	
START UP	Ecco le novità in materia di **start up:**	
	SOCI	Eliminato il vincolo che imponeva che i soci fossero persone fisiche e che detenessero per 24 mesi la maggioranza del capitale sociale
	INVESTIMENTI	Diminuita dal 20% al 15% la percentuale di spese in ricerca e sviluppo
	DIPENDENTI	Introdotta la possibilità che la forza lavoro sia composta per almeno 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale
	DIRITTI	Introdotta la possibilità che la società sia titolare di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario
	REGISTRAZIONE	Cancellato il termine di 60 giorni per depositare al Registro Imprese la dichiarazione di possesso dei requisiti

[4] Di cui all'articolo 1 del D.L. n. 74/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122) e all'articolo 67-septies del D.L. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134).

	Vengono, inoltre, **estese anche al 2016** (oltre che al 2013, 2014 e 2015) le **agevolazioni fiscali a favore delle persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale di** imprese **start-up**. Il beneficio consiste nella detrazione Irpef del 19%, o deduzione Ires del 20% delle somme investite. Le suddette agevolazioni passano al 25% e 27% nel caso in cui le start-up siano a vocazione sociale, o sviluppino e commercializzino prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
ABOLIZIONE SRL A CAPITALE RIDOTTO	La legge di conversione del decreto del lavoro conferma la **cancellazione della Società a responsabilità limitata a capitale ridotto** (Srlcr), introdotta con il D.l. 83/2012[5], già operata in sede di decreto legge. Pertanto non è più possibile costituire srl di tale tipologia e **quelle finora costituite sono convertite in automatico** dal Registro delle Imprese **in srl semplificate** (Srls).
MODIFICHE SRL SEMPLIFICATE	Il decreto del lavoro nella sua versione finale conferma le modifiche attuate in sede di D.l. 76/2013 alla disciplina delle srl semplificate. Si ricorda che tale tipologia di società è stata introdotta dal **decreto liberalizzazioni** (art. 3 comma 1 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 convertito in L. 27/2012), inserita nel codice civile all'articolo 2643-bis e disciplinata oltre che dalla norma istitutiva anche dalle disposizioni della S.r.l. ordinaria laddove compatibili. Queste sono le caratteristiche della società modificate dal decreto del lavoro: ♦ la costituzione della Srls era consentita solo a persone fisiche che non avessero compiuto 35 anni di età. Ora invece **è eliminato per i soci il limite dei 35 anni**, per cui alla Srls possono partecipare persone fisiche di qualunque età; ♦ era vietata la cessione di quote a soggetti non aventi i requisiti d'età fissati per la costituzione della srls, ora tale divieto è stato eliminato; ♦ gli **amministratori dovevano essere** necessariamente **soci**, mentre ora si prevede che gli amministratori possano anche non essere soci; ♦ **deve costituirsi per atto pubblico secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n.138 del 23 giugno 2012**, pubblicato in G. U. n.189 del 14 agosto 2012[6]. In base alla modifica apportata in sede di conversione in legge del

[5] Art. 44 del D.l. 83/2012.

[6] Fino all'approvazione definitiva del modello standard le camere di commercio avevano bloccato l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nuova tipologia societaria, che pertanto è diventata pienamente operativa dal 29 agosto 2012, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta.

	decreto del lavoro **le clausole del modello sono inderogabili.** Restano ferme, invece, le altre caratteristiche della Srls: ♦ la società può essere sia pluripersonale che unipersonale, quindi alla base vi può essere un vero e proprio contratto sociale ovvero un atto unilaterale; ♦ **la denominazione sociale** deve specificare che si tratta di **Srl semplificata;** ♦ il **Capitale sociale** deve essere compreso tra 1 e 9.999 euro, e può essere costituito **solo da conferimenti in denaro** e deve essere **versato integralmente alla costituzione, nelle mani degli amministratori;** ♦ **l'atto costitutivo**, pur esigendo il passaggio dal notaio, **non richiede onorari notarili ed è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria**. È dovuta solo l'imposta di registro fissa sui conferimenti di capitale – €168 - oltre ai diritti di iscrizione in Cciaa (e poi una volta all'anno) e le altre tasse normalmente dovute (ad esempio quella di CC.GG. dovuta per la messa in uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori).
MODIFICHE SRL ORDINARIA	Le novità apportate con la conversione in legge del decreto del lavoro alla disciplina societaria riguardano anche la Srl ordinaria, per la quale viene ora previsto che: ♦ **il 25% del conferimento in denaro** del capitale sociale venga **effettuato agli amministratori**, e non più in banca; ♦ il **capitale sociale possa essere anche inferiore a 10.000 euro**, ma comunque almeno pari a 1 Euro. **In questo caso i conferimenti devono essere effettuati in denaro**, e versati per intero nelle mani di coloro che sono nominati **amministratori** della società. Inoltre una somma pari a 1/5 degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto 10.000 Euro. La riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale e per coprire eventuali perdite, e deve essere sempre reintegrata nei casi in cui risulti diminuita per qualsiasi ragione.

OGGETTO: DEFINITE LE MODALITA' E I TERMINI DI INVIO DELLO SPESOMETRO RELATIVO ALL'ANNO 2012

Lo spesometro (più propriamente detto comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva) relativo al periodo d'imposta **2012**, con scadenza il 30.04.2013, **era stato sospeso dall'Agenzia delle Entrate** con comunicato stampa del 15.04.2013 **in attesa dell'emanazione di un provvedimento** dell'Agenzia stessa, **che avrebbe dovuto attuare le disposizioni semplificative previste dal D.l. 16/2012**.

Si ricorda, a tal proposito, che il D.l. 16/2012 ha **soppresso il limite di € 3.000** per le **operazioni rilevanti ai fini Iva** per le quali è previsto l'**obbligo di emissione della fattura**. Per tali operazioni, quindi, **è necessario trasmettere per ciascun cliente e fornitore**, **l'importo complessivo di tutte le operazioni attive e passive effettuate**, a prescindere dall'ammontare unitario di ciascuna fattura**. E' rimasto invece fermo** il **limite di € 3.600 (al lordo dell'Iva)** per la comunicazione delle **operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura**.

Nel comunicato stampa del 15.04.2013 l'Agenzia delle Entrate:

- aveva confermato che la scadenza del 30 aprile non era più valida in quanto a seguito delle modifiche apportate dal D.l. 16/2012 non era possibile adempiere all'obbligo di comunicazione con le stesse modalità dell'anno precedente;
- aveva annuncia l'approvazione a breve di un nuovo modello di comunicazione, e la fissazione di una nuova scadenza per i dati del 2012.

Tale provvedimento è stato pubblicato il 2 agosto 2013, e ad esso è stato allegato il **nuovo modello di comunicazione**.

MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELLO SPESOMETRO	
SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE	**Sono obbligati** alla compilazione e all'invio dello **spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva**, ossia **operazioni:** • **rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture** per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti); • **ricevute da** soggetti **titolari di partita IVA** dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori); • **rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture** per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni/servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo). **L'adempimento riguarda anche:** • i **soggetti in contabilità semplificata**, di cui agli artt. 18 e 19 del DPR 600/73; • gli **enti non commerciali**, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai

sensi dell'art. 4 del DPR 633/72;

- i **soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia** o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale;
- i **curatori fallimentari e commissari liquidatori** per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i **soggetti che hanno optato per** la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'**art. 36-bis del DPR 633/72**;
- i **soggetti che applicano il regime** fiscale agevolato per le **nuove iniziative produttive**, di cui all'art. 13 della L. 23.12.2000 n. 388;
- i **soggetti che adottano il regime contabile agevolato c.d. per gli "ex minimi"**, di cui all'art. 27 co. 3, 4 e 5 del DL 6.7.2011 n. 9811 e al provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 18582512.

Il provvedimento del 2.8.2013 prevede che **il nuovo modello** vada **utilizzato anche:**

- per gli **acquisti** di beni e servizi **legati al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 Euro,** effettuati **in contanti** da persone fisiche non residenti e di cittadinanza diversa da quelle italiana e da quella di altri Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio economico Europeo (art. 3 comma 2-bis del D.l. 16/2012). Si ricorda, infatti, **che in deroga al divieto di utilizzo del contante** per importi pari o superiori ai 1.000 euro, **gli esercenti possono accettare pagamenti oltre la soglia** (comunque non superiori a 15.000 Euro) **purché venga rispettato un determinato iter**, tra cui rientra l'invio di una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate, il cui modello è stato approvato con provvedimento del 23.03.2012. Questa comunicazione ora potrà essere effettuata direttamente utilizzando il modello di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva, approvato con provvedimento del 2.8.2013;
- a decorrere dalle operazioni relative al 2012, **dagli operatori che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio** di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto. Si ricorda, infatti, **che tali soggetti devono comunicare** telematicamente all'Anagrafe Tributaria **i dati anagrafici dei propri clienti entro il 30 giugno di ogni anno**, relativamente ai contratti in essere nell'anno precedente. A seguito del provvedimento del 25.06.2013 **la comunicazione dei dati relativi al 2012 potrà essere trasmessa entro il maggiore il termine del 12 novembre 2013**. La comunicazione deve essere ordinariamente inviata secondo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttoriale del 21/11/2011. Ora, a seguito del provvedimento del 2.8.2013, a

	partire dalle operazioni relative al 2012, **la comunicazione può essere effettuata, in alternativa, utilizzando il modello di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva approvato il 2 agosto 2013** (spesometro); ♦ **a partire dalle operazioni annotate dall'1 ottobre 2013**, per gli **acquisti da** operatori economici di **San Marino**, al posto dell'attuale comunicazione cartacea. La comunicazione (ex art. 16 comma c del D.M. 24/12/1993) dovrà essere inviata in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione; ♦ **a partire dalle operazioni effettuate dall'1.10.2013**, per le **operazioni con soggetti** residenti, domiciliati o con sede in uno Stato o territorio **a regime fiscale privilegiato (c.d. black-list)**, rispettando i termini indicati nell'articolo 3 del Dm 30.03.2010 (quindi entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, che può essere mensile o trimestrale). **Nei casi di operazioni straordinarie** o altre trasformazioni sostanziali soggettive, **avvenute durante il periodo di riferimento della comunicazione**, è necessario distinguere le seguenti ipotesi: ♦ **nel caso in cui il soggetto si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, **quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto**; ♦ **nel caso in cui il soggetto non si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria, **la comunicazione deve essere presentata dal soggetto stesso**.
SOGGETTI ESONERATI ED ESCLUSI	**I contribuenti minimi** (di cui all'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244) **sono esclusi dall'obbligo di comunicazione, in quanto** esonerati – in via generalizzata – **dagli obblighi IVA**, fatta salva la certificazione fiscale dei corrispettivi. **L'esclusione vale anche per** le persone fisiche che si avvalgono del nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (**c.d. "nuovi contribuenti minimi"**). **Sono escluse anche le Amministrazioni Pubbliche**, ossia lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, in relazione alle **operazioni effettuate/ricevute nell'ambito di attività istituzionali,** diverse da quelle indicate all'art. 4 del D.p.R. 633/72.
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE	L'obbligo di **comunicazione dello spesometro** è stato semplificato **a partire dalle operazioni relative al 2012:** ♦ per le **operazioni con obbligo di emissione della fattura**, la **comunicazione** va effettuata a prescindere dal relativo ammontare (è stata eliminata infatti la soglia dei € 3.000). **Di**

	fatto, dunque, con riguardo alle operazioni per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, analogamente ai "vecchi" elenchi clienti - fornitori, **dovrà essere comunicato l'importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico cliente/fornitore,** indipendentemente dall'ammontare unitario di ciascuna fattura; ♦ per le **operazioni senza obbligo di** emissione della **fattura**, resta invece **confermato il limite di 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA,** e l'obbligo di distinta comunicazione per ciascuna operazione, attiva e passiva. **La soglia dei 3.600 euro,** prevista per i soggetti non tenuti all'emissione della fattura, **non vale se la fattura viene comunque emessa** in sostituzione di altro idoneo documento fiscale. **In questo caso**, quindi, **ogni operazione** - anche inferiore alla soglia dei 3.600 euro - **va comunicata**. Tuttavia, in via transitoria (per le operazioni relative al 2012 e 2013) **i commercianti al minuto, i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio potranno comunicare solo le fatture di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo dell'IVA.** Sempre con l'intento della semplificazione, se al posto delle fatture (emesse o ricevute) di importo inferiore a 300 Euro sia stato annotato un **documento riepilogativo**, **nella comunicazione devono essere indicati il numero del documento**, l'ammontare complessivo **imponibile** delle operazioni e quello complessivo dell'**imposta**. Sono **escluse dall'obbligo di comunicazione** le seguenti operazioni: ♦ le importazioni; ♦ le esportazioni[7]; ♦ le operazioni intracomunitarie; ♦ le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria; ♦ le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO	**Con il nuovo modello** approvato con il provvedimento del 2.8.2013 il **contribuente potrà scegliere tra due modalità di compilazione: analitica** (operazione per operazione) **o aggregata.** L'opzione, una volta scelta, è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, ed anche in caso di invio sostitutivo. **L'invio dei dati in forma aggregata**, tuttavia, **non è consentito per:** ♦ **gli acquisti da san Marino** oggetto di autofatturazione; ♦ **gli acquisti e le cessioni** da/nei confronti dei **produttori agricoli**

[7] Art. 8 comma 1 lett. a) e b) del D.p.r. 633/72.

	di cui all'art. 34, 6° comma del D.p.r. 633/72; ♦ le comunicazioni delle **vendite a extracomunitari in contanti sopra i mille euro.** **Se si sceglie la modalità analitica** bisogna **le singole fatture** emesse o ricevute, con le seguenti informazioni: ♦ **anno di riferimento**; ♦ **partita Iva** o in mancanza codice fiscale; ♦ per ciascuna fattura attiva la **data del documento**, il **corrispettivo** al netto dell'Iva, **l'imposta** (o la specifica che trattasi di operazioni non imponibili o esenti) e la **data di registrazione** per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse; ♦ per ciascuna fattura passiva la **data di registrazione**, il **corrispettivo** al netto dell'Iva, l'**imposta** (o la specifica che trattasi di operazioni non imponibili o esenti) e la **data del documento;** ♦ per i soggetti che si avvalgono della **semplificazione delle scritture contabili** vanno esposti: **numero del documento, ammontare** complessivo **imponibile** delle operazioni **e dell'imposta;** ♦ per ciascuna controparte e per ciascuna operazione l'importo della **nota di variazione e dell'eventuale imposta.** Per quanto riguarda le **operazioni senza obbligo di emissione di fattura, e** la comunicazione da inviare per gli **acquisti sopra i mille euro effettuati dai turisti extracomunitari**, questi sono gli elementi da indicare per ciascuna cessione o prestazione di servizi: ♦ anno di riferimento; ♦ codice fiscale del cessionario o committente; ♦ per i soggetti non residenti privi del codice fiscale ♦ i corrispettivi comprensivi dell'Iva. **Se si sceglie**, invece, **la modalità aggregata** si indicherà per ogni cliente e fornitore: ♦ la partita Iva o in mancanza il codice fiscale; ♦ il numero delle operazioni aggregate; ♦ l'intero importo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; ♦ l'intero importo delle operazioni fuori campo Iva; ♦ l'intero importo delle operazioni con Iva non esposta in fattura; ♦ l'intero importo delle note di variazione; ♦ l'intera imposta sulle operazioni imponibile; ♦ l'intera imposta relativa alle note di variazione.
TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE	**Il termine di invio dello spesometro per il periodo 2012 è:** ♦ **12 novembre 2013** per i soggetti Iva che liquidano l'imposta su base mensile**;**

	♦ **21 novembre 2013** per gli altri. **Per lo spesometro relativo al 2013 e per gli anni successivi la scadenza è** fissata al: ♦ **10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento** per i soggetti mensili; ♦ **20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento** per gli altri. **La procedura per annullare i file inviati o per sostituire un file inviato** con uno nuovo, relativo allo stesso periodo, è attiva **fino al termine di un anno dalle scadenze** sopra elencate.
MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE	Il **modello di comunicazione** è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate, e **deve essere inviato telematicamente** attraverso i canali Entratel o Fisconline, **utilizzando l'apposito software messo a disposizione dall'Agenzia**, che permette di verificare la congruenza dei dati con quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento attuativo del 2.8.2013. **Il modello si considera trasmesso nel momento in cui la fase di ricezione del file** da parte dell'Agenzia delle Entrate **è completata**. L'attestazione dell'avvenuta ricezione avviene mediante il **rilascio di una ricevuta,** generalmente entro i 5 giorni lavorativi successivi all'invio. **Se il file viene scartato per i seguenti motivi:** ♦ mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro; ♦ codice di autenticazione o di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte; ♦ file non elaborabile in quanto non verificato utilizzando il software di controllo; ♦ mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati. **la comunicazione non si considera trasmessa**. L'Agenzia delle entrate trasmetterà in via telematica le motivazioni sopra elencate, e il soggetto interessato potrà **rinviare correttamente i dati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto**.